

LAV.I.T. (Settore lavanderie)

PO9-01 All.3

MODALITA' APPLICAZIONE PROCEDURE DISCIPLINARI

Edizione: 05/2024

Sostituisce edizione: 01/2022

pagina 1 di 2

Scopo e campo di applicazione

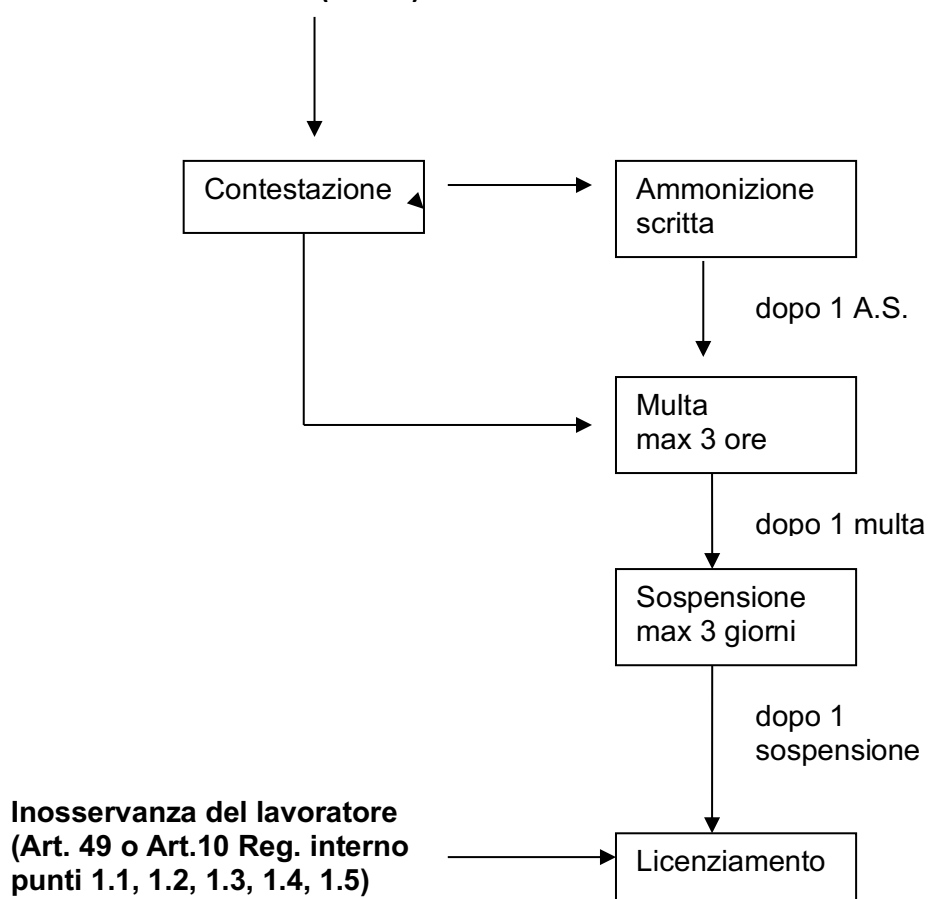
Tale documento ha lo scopo di definire le procedure che la LAVIT deve adottare nel caso in cui si applicano delle procedure disciplinari a carico di lavoratori.

Tale documento si applica a tutto il personale LAVIT

Descrizione

L'applicazione delle pratiche disciplinari, coerentemente da quanto previsto dagli art.li 48 e 49 del CCNL e dall'art. 10 del regolamento interno aziendale, prevede il seguente schema di flusso:

Inosservanza del lavoratore (Art. 48)



Il lavoratore prende conoscenza di tali notizie all'atto dell'assunzione e della firma del contratto; al lavoratore, inoltre, viene rilasciata dall'azienda una copia del regolamento interno.

L'azienda non terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

LAV.I.T. (Settore lavanderie)

PO9-01 All.3

MODALITA' APPLICAZIONE PROCEDURE DISCIPLINARI

Edizione: 05/2024

Sostituisce edizione: 01/2022

pagina 2 di 2

Articolo 47 - AMMONIZIONI SCRITTE, MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:

- a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
- b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
- d) esegua negligenza o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda o del committente;
- f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
- g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
- h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
- i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'appalto. L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Articolo 48 - LICENZIAMENTI PER MANCANZE

A) Licenziamento con preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 47, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B) del presente articolo.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) insubordinazione ai superiori;
- b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del committente;
- c) rissa sul luogo di lavoro;
- d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B); e) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
- f) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa, successivamente all'assunzione, non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
- g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 47, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 46.

B) Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) grave insubordinazione ai superiori;
- b) furto nell'azienda o presso il committente;
- c) trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente;
- d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente;
- e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicino gli stessi pregiudizi;
- f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti; g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda; h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Articolo 49 - SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell'art. 48, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione

Per i rapporti di lavoro subordinato, in aggiunta a quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento, sono individuate, a titolo esemplificativo, le seguenti ulteriori mancanze ed i relativi provvedimenti disciplinari:

- 1.1 - rifiuto di prestazione lavorativa in settore diverso da quello d'inquadramento come il rifiuto della diversa mansione nell'ambito dello stesso settore;
- 1.2 - Violazione del divieto di fumo sul posto di lavoro e comunque nell'ambito del cantiere;
- 1.3 - Violazione del divieto assoluto dell'uso della telefonia mobile durante l'orario di lavoro e nell'ambito del cantiere di lavoro;
- 1.4 - Abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
- 1.5 - Mancata comunicazione tempestiva dell'assenza ingiustificata da malattia, infortunio e decesso di genitori, coniuge e figli.-